



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/32 del 18.5.2023

Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. n. 40/2018, art. 5, comma 35; L.R. 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità); L.R. 21 febbraio 2023, n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025). Valorizzazione della filiera del grano duro prodotto in Sardegna. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - Capitolo SC06.1059 - CdR 06.01.05). Importo dell'intervento euro 8.400.000. Esercizio 2023.

1. Accordo di filiera

Ai fini delle presenti disposizioni di attuazione, si definisce accordo di filiera un contratto, di durata almeno annuale, sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Gli accordi di filiera possono essere sottoscritti, per conto dei beneficiari, con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri, anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI).

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e preparatori biologici di prima e seconda trasformazione e/o con i sementieri, analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera fra operatori convenzionali.

Ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione, si intendono per:

- imprenditori agricoli singoli o associati: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata;
- operatori di prima trasformazione: i molitori, i confezionatori di farine, semole e sfarinati;
- operatori di seconda trasformazione: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici;
- operatori sementieri: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare, convenzionale o biologico, deve contenere i seguenti elementi:

- prezzo minimo garantito: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro;
- contenuto proteico: percentuale non inferiore a 12%;
- peso ettolitrico: non inferiore a 78 kg/hl;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- premialità: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano duro.

Nel comparto sementiero sono equiparati all'accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di grano da seme certificato.

Gli accordi di filiera, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati all'Agenzia Laore Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

Sono considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi, dall'Agenzia Laore in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/25 del 8.10.2021, che non hanno subito modifiche nei contenuti e negli elementi di cui sopra ancorchè scaduti. In questo caso non è necessaria una nuova sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata, ma è sufficiente la dichiarazione, a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2023/2024, dell'accordo di filiera già sottoscritto.

Sono altresì considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi, in corso di validità o meno, ma che hanno subito modifiche nei contenuti e/o negli elementi di cui sopra. In questo caso è comunque necessaria una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2023/2024 dell'accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e del soggetto proponente l'accordo di filiera di cui trattasi.

2. Requisiti di ammissibilità

I beneficiari dell'intervento, ai sensi delle presenti disposizioni, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro e che aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A;
- b) essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento;
- c) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- d) essere in possesso di una posizione contributiva e previdenziale in agricoltura rilevabile tramite DURC.

Dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di conferimento di grano duro cultivar Cappelli, la quantità minima da conferire è di 12 quintali per ettaro. In questo caso è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata che attesti la coltivazione della varietà.

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di grano duro per ettaro per tutte le varietà.

Sono fatte salve cause di forza maggiore comunicate all'Agenzia Laore entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento e debitamente motivate.

3. Criteri di selezione

Non sono adottati criteri di selezione delle domande. Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra stanziato e richiesto.

4. Entità del premio

Il premio annuale è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della commissione e attuato con D.M. 19 maggio 2020 "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".

L'importo complessivo di questo tipo di aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, vale a dire l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari che sottoscrivono l'accordo di filiera è stabilito in euro 250 per ettaro di superficie coltivata.

Ciascun beneficiario potrà partecipare alla riscossione del premio con una superficie minima di 5 e massima di 20 ettari, anche non accorpati, i quali dovranno essere riscontrabili sul fascicolo aziendale.

È corrisposto un premio aggiuntivo di euro 50 per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro con l'utilizzo di almeno 150 Kg/ha di semente certificata ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni, o un premio aggiuntivo di euro 90 per ettaro in caso di utilizzo di semente certificata e conciata.

L'utilizzo della semente certificata o certificata e conciata dovrà essere documentata con le fatture di acquisto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra stanziato e richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda).

È ammesso, previa formale e documentata richiesta all'Agenzia Laore Sardegna, il trasferimento dell'impegno ad altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e subentri nella conduzione della superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall'impresa cedente.

5. Procedure e tempistica di attuazione dell'intervento.

Il bando pubblico per l'ammissione degli aiuti è adottato e pubblicato a cura dell'Agenzia Laore Sardegna. Nel bando pubblico, per l'ammissione agli aiuti, sono specificate le procedure per la definizione degli accordi di filiera.

Al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria da parte dei beneficiari, l'Agenzia Laore Sardegna produrrà l'opportuna modulistica, quali i fac-simile di accordo di filiera, di domanda, di cessione del prodotto all'operatore di prima e/o seconda trasformazione, o alle imprese sementiere.

L'Agenzia Laore stabilirà inoltre la procedura e la tempistica di attuazione dell'intervento, avendo cura di rispettare il 31.12.2024 quale termine ultimo per la liquidazione del premio ai beneficiari.